



## PRESENTAZIONE DEL VOLUME

(a cura dell'autore o del curatore)

### Informazioni generali

**Autore: Ilaria Ottaviano**

**Titolo del volume: Profili di tutela giurisdizionale nell'Unione bancaria**

**Casa editrice e luogo di stampa: Cacucci, Bari**

**Anno di pubblicazione: 2020**

**Pagine complessive e costo del volume: 204, € 20,00**

### Informazioni sul volume

L'Unione bancaria ha assunto negli anni il ruolo di banco di prova per alcune categorie tradizionali del sistema sovranazionale, andando a toccare tradizionali istituti di diritto dell'Unione, segnatamente relativi alla tutela giurisdizionale.

Nell'ambito delle procedure composite che caratterizzano i primi due pilastri dell'Unione bancaria, la Corte di giustizia ha ad esempio definito a quali condizioni gli atti della Banca centrale europea e del Comitato di risoluzione unico possano essere riveduti giuridicamente, precisando alcuni aspetti in ordine al riparto di giurisdizione fra giudici nazionali e giudici dell'Unione in relazione alla cognizione degli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolanti, o relativi alla legittimazione ad agire. L'Unione bancaria è stata lo scenario da cui sono emerse questioni di rilevanza costituzionale senza precedenti nelle relazioni fra sistemi nazionali e sovranazionale, certamente in parte per via della specificità della materia, ma destinate ad avere implicazioni profonde ben oltre l'Unione bancaria, quali *landmarks* per il riparto di giurisdizione nelle procedure amministrative composite nell'Unione.

L'Unione bancaria ha anche consentito alla Corte di giustizia di inaugurare una pagina sostanzialmente nuova nella considerazione del diritto nazionale quale questione di diritto nelle cause portate alla cognizione delle giurisdizioni sovranazionali, legittimando la Corte a rivedere gli atti di vigilanza della BCE alla luce del diritto nazionale.

Tali innovazioni, che incidono sulla struttura costituzionale della stessa Unione, da un lato meritano di trovare approfondimento, mancando nel panorama nazionale un'analisi dei profili appena menzionati, dall'altro lasciano aperte molte questioni, anch'esse di rilevanza determinante nella definizione dei rapporti fra Stati membri e Unione, che pure necessitano di essere esplorate. Un primo profilo inerisce l'analisi dell'incidenza sul principio di autonomia dell'Unione europea della legittimazione dei giudici di Lussemburgo ad interpretare ed applicare in via autonoma il diritto nazionale, anche davanti alle giurisdizioni di appello, e della conseguente possibile *derivative illegality* da un atto nazionale a quello dell'Unione.

Inoltre, sotto una diversa prospettiva, qualora il giudice dell'Unione sia chiamato a rivedere gli atti definitivi sovranazionali basati anche su una norma nazionale asseritamente illegittima, il soggetto ricorrente, privo di tutela giurisdizionale di fronte al giudice nazionale, potrebbe voler sollevare incidentalmente davanti al giudice dell'Unione una questione (anche di costituzionalità) delle disposizioni nazionali in questione. Tuttavia, nell'ipotesi di ordinamenti nazionali che prevedano controlli accentrati in ordine alla legittimità costituzionale di una norma (come accade segnatamente in Italia), lo scontro fra ordinamenti risulterebbe inevitabile, risultando inapplicabili alla Corte di giustizia le disposizioni nazionali sul rinvio alla Corte competente. Il volume si propone allora anche di esaminare, *de iure condendo*, la fattibilità di soluzioni alternative.

Da un punto di vista non processuale ma prettamente istituzionale, il regolamento (UE) n. 1024/2013 istitutivo del Meccanismo di Vigilanza Unico pure introduce istituti innovativi meritevoli di autonoma disamina. Esso infatti espressamente riconosce alla BCE competenza ad applicare in materia di vigilanza prudenziale non solo il diritto dell'Unione, ma anche la legislazione nazionale di recepimento di direttive in materia di vigilanza prudenziale, e la legislazione nazionale di esercizio di opzioni eventualmente riconosciute agli Stati membri in regolamenti dell'Unione (art. 4, par. 3 regolamento 1024/2013). Si pone allora la questione dei limiti di tale riconosciuto potere di applicazione, in relazione a norme nazionali che, nel recepire direttive dell'Unione, disciplinino aspetti estranei alla portata dell'atto di diritto derivato e, ancor più, in relazione alle ipotesi di mancanza di idonea normativa nazionale di implementazione del dettato sovranazionale, per assenza di trasposizione o per erronea trasposizione. Si pone cioè la questione di valutare la possibilità di riconoscere, rispetto a tali

fattispecie, l'operatività dell'istituto dell'effetto diretto delle direttive, già da tempi risalenti considerato "*infant disease*" del sistema sovranazionale.

Il Volume sonda, in definitiva, la possibilità di riconoscere anche rispetto all'Unione bancaria la natura giuridica "originale" già riconosciuta dalla Corte di giustizia al Sistema Europeo delle Banche Centrali, "che associa e fa strettamente cooperare istituzioni nazionali (...) e un'istituzione dell'Unione (...) e all'interno della quale vigono un'articolazione diversa e *una distinzione meno pronunciata* tra l'ordinamento giuridico dell'Unione e gli ordinamenti giuridici interni" (sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2019, cause riunite C-202/18 e C-238/18, *Ilmārs Rimšēvičs e Banca centrale europea (BCE) c. Repubblica di Lettonia*, punto 69).